



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Ordinanza nr 52 14 DIC. 2018

Oggetto: determinazione delle distanze minime dai luoghi sensibili per l'utilizzo degli apparecchi da gioco e l'ubicazione di sale da gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività

IL SINDACO

Premesso che:

- la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi d'azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;
- il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);
- in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";

La Regione Calabria, **analogamente a quanto già deciso da molte altre Regioni**, ha approvato una serie di interventi per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, contenuti negli articoli 16 e 54 della **legge regionale n. 9 del 26 aprile 2018**, di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.

I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevedendo un limite massimo di apertura non superiore alle otto ore giornaliere e la chiusura, non oltre le ore 22.00, delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente.

Per le rivendite di generi di monopolio ove siano installati apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è fissato fino alle ore 20.00. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto

E' prevista una distanza, intesa come percorso pedonale più breve, non inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con più di 5.000 abitanti da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) stazioni ferroviarie.

Escluse da queste limitazioni le tabaccherie, a condizione che gli apparecchi di gioco siano collocati "nell'area di vendita in posizione sottoposta al controllo visivo del titolare" e non siano posti "in aree separate dall'area di vendita". È data la possibilità ai Comuni di individuare ulteriori "luoghi sensibili". I titolari delle sale da gioco, delle tabaccherie e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge si devono adeguare a quanto previsto entro i 12 mesi successivi.

Considerato che:

- il D.lg. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all'art. 3, comma 2 così recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
- la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, precisano che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S. per: 1) esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e 2)

negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";

- la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con Decreto L.vo n. 59 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all'articolo 12 prevede che "nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica...la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attività ...possono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici";
- il Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 nr. 148, consente di stabilire "restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche", ivi compreso "il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area", qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo "...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito 'dell'ordine pubblico e della sicurezza' di competenza esclusiva dello Stato
- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 13 giugno 2016 n. 2519 ha confermato la legittimità del potere sindacale suddetto soprattutto se si argomenta in termini di obiettivo da raggiungere che è quello del disincentivo della ludopatia piuttosto che quello della eliminazione del fenomeno che viene affrontato, la cui complessità non è in dubbio, e per il quale non esistono soluzioni di sicuro effetto;

Rilevato che:

- la problematica legata alla dipendenza da gioco compulsivo e alla sua preoccupante diffusione sul territorio coinvolge soggetti di ambo i sessi, in età compresa tra i 23 e i 74 anni, la maggior parte dei quali frequentatori di slot machine; nella relazione si sottolinea, tra l'altro, come il 70% degli utenti che presentano una dipendenza primaria da gioco trascorra almeno tre ore al giorno in tale attività;
- studi epidemiologici ed in particolare l'articolo scientifico prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche "Relazione tra numero e tipo di giochi d'azzardo praticati e gioco

problematico nella popolazione generale italiana” di M. Scalese et all., pubblicato sul numero 21 della Rivista Medicina delle Dipendenze, pagg. 12 e seguenti, marzo 2016, affermano che “...il dato che se ne ricava è assolutamente clamoroso nel confermare la specifica pericolosità degli apparecchi automatici di gioco.... ogni giocatore di apparecchi automatici di gioco perde in media oltre 400 euro al mese solo in questo gioco....questo dato giustifica ampiamente i provvedimenti di contenimento dell’offerta specificamente studiati per gli apparecchi automatici di giocomessi in campo da un numero via via crescente di enti locali”;

- “I dati ufficiali dei Monopoli di Stato confermano che gli italiani hanno speso nel 2017 complessivamente 101,85 miliardi di euro nel mercato legale del settore del gioco. Un aumento del 6% rispetto al 2016 e di ben del 142% se i dati si confrontano con quelli relativi al 2007”;
- ADICONSUM Calabria in data 03/08/2017 afferma che “la spesa pro capite, tra i cittadini con più di 18 anni, è stata pari a 1.697 euro ripartita tra: scommesse, lotterie, gratta e vinci e slot machine;

Ritenuto

- pertanto, necessario, alla luce di quanto sopra e con la finalità di porre in essere un adeguato sistema di prevenzione sociale teso a contrastare il grave fenomeno della ludopatia, del gioco compulsivo e d’azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale e che rischia di pregiudicare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo, adottare un provvedimento a tutela della comunità locale consistente nella limitazione dell’uso degli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non comprimere la libertà d’impresa (fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge), mediante la riduzione del “periodo” in cui i giocatori possono accedere agli apparecchi da gioco in denaro e con l’obiettivo di impedirne l’accesso indiscriminato in particolare nelle fasce orarie nelle quali è maggiormente probabile l’accesso delle persone per le quali è più rilevante un intervento di tutela della salute (gli anziani e gli adolescenti);

Visto l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 smi.;

Vista la Legge Regionale 9 del 26.4.2018, art. 16 e 54;

ORDINA

di stabilire a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza, quanto segue:

1. è vietata su tutto il territorio comunale di Vibo Valentia l’apertura di sale gioco, sia tradizionale che VLT, e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 e 7 articolo 110 del TULPS localizzati a meno di 500 metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) centri di formazione per giovani e adulti;
 - c) luoghi di culto;
 - d) impianti sportivi;
 - e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - f) strutture ricettive per categorie protette, ludoteche per bambini, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;

- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) stazioni ferroviarie.

2. che su tutto il territorio comunale siano stabiliti i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:

ORARIO DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI EX ART.86 TULPS

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi

GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI:

- a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ecc.);
- b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.);

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi

Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti (privi di alimentazione elettrica).

3. Per le **rivendite di generi di monopolio** ove siano installati apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, il limite di accensione giornaliero di cui al presente comma è **fissato fino alle ore 20.00;**

DISPONE

Che tutti gli esercenti hanno l'obbligo di esposizione:

- all'interno dei locali in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, di un apposito cartello, in luogo ben visibile al pubblico, contenente, in caratteri evidenti, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge.
- di un cartello, visibile anche dall'esterno, indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale:

- che la violazione delle disposizioni relative ai limiti orari fissati e di quelle contenute ai precedenti punti precedenti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000, n. 267;
- che in caso di particolare gravità o recidiva, si applica, per un periodo da uno a sette giorni, la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell'arco di un anno, anche

laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i..

DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa;

venga comunicata alla Prefettura, alla Questura, al Comando dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, al Comando della Polizia Municipale, ognuno per la propria competenza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

14 DIC. 2018



IL SINDACO
Dr Elio COSTA